

Roma, 31 gennaio 2020

Comunicato Ufficiale n. 3000/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale,

preso atto che:

- il 9 dicembre 2019 la Società Rimini Baseball ha inviato alla Segreteria FIBS formale richiesta di ripescaggio per doppio salto categoria e dell'ammissione al campionato di A2/2020, corredata dalle motivazioni a sostegno della propria istanza;
- il 19 dicembre 2019 la Segreteria FIBS ha comunicato alla Società Rimini Baseball che il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 18 dicembre precedente, aveva accolto la proposta richiesta di ripescaggio, avvisando nel corpo della medesima comunicazione che il pagamento della tassa di iscrizione al campionato di Serie A2 2020 doveva essere versata entro il 20 gennaio 2020;
- il 20 gennaio 2020 il Rimini Baseball ha comunicato di essere impossibilitato a disputare il Campionato di Serie A2 per la stagione 2020;
- al momento, non risultano essere pervenute altre comunicazioni circa la richiesta di iscrizione ad altri campionati di serie inferiore o giovanili;
- l'art. 2.04 del R.A.A. (*Mancata iscrizione*) statuisce che *“La società, che non iscriva la propria squadra al campionato al quale ha diritto o non effettui i versamenti della tassa e della cauzione entro il termine stabilito, è considerata ad ogni effetto come rinunciataria e conserva il solo diritto di iscrivere la propria squadra all'ultima Serie di campionato, purché lo faccia nei termini previsti”*;
- trova quindi applicazione al caso di specie la previsione di cui all'art. 2.06 del R.A.A., a tenore della quale *“La società che non si iscrive al campionato o, dopo l'iscrizione ad una serie di campionato e prima che questo abbia inizio, rinunci espressamente a parteciparvi, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari e dell'incameramento della cauzione o dell'escussione della fideiussione, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato ed è tenuta al pagamento delle ammende previste”*.
- quanto alla posizione dei giocatori l'art. 2.06 R.A.A. dianzi richiamato dispone che *“I giocatori, a loro richiesta da inviare in Federazione e per conoscenza alla società di appartenenza, possono andare in prestito gratuito ad altra società. I giocatori rimangono vincolati alla società per i 3 anni successivi alla rinuncia. Fino a quando la società non riacquisisce il diritto di partecipare alla serie a cui aveva rinunciato e comunque non oltre il termine dei 3 anni i giocatori a loro richiesta possono andare annualmente in prestito gratuito ad altra società. Se al termine dei 3 anni la società non riacquisisce il diritto a partecipare alla serie a cui aveva rinunciato i giocatori sono automaticamente liberi.*
- La sanzione prevista dalla Circolare Attività Agonistica al § 9.1 in caso di rinuncia al Campionato di serie A2 è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);



Tutto ciò premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto della rinuncia all'iscrizione al Campionato di Serie A2 comunicata dalla Società Rimini Baseball in data 20 gennaio 2020, termine ultimo per poterla regolarizzare,

dispone

- l'applicazione della sanzione di euro 5,000,00 (cinquemila/00) prevista ai sensi del § 9.1 della C.A.A.;
- la possibilità per i giocatori di andare in prestito gratuito ad altra società, previa comunicazione da inviare in Federazione e per conoscenza alla società rinunciante, resta salva la possibilità per la Società Rimini Baseball di chiedere l'eventuale iscrizione all'ultima serie di campionato ovvero a Campionati giovanili, ove i previsti termini non siano decorsi.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi